

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2556)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria, commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 22 aprile 1976
(V. Stampato n. 4288)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1976*

**Aumento del fondo di dotazione
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il conferimento da parte del tesoro dello Stato al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica — ENEL — dell'importo di lire 2.000 miliardi, in aggiunta a quello previsto dalla legge 7 maggio 1973, n. 253.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, di lire 400 miliardi nell'anno 1979 e di lire 100 miliardi nell'anno 1980.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare, in una o più soluzioni, negli anni finanziari dal 1976 al 1980 nella forma di assunzione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni pluriennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito.

Si applicano le disposizioni e modalità di cui ai commi dal secondo al nono dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, nell'anno 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1976 al 1980, le occorrenti variazioni di bilancio.